**ALLEGATO 4**

**OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL NUOVO SISTEMA DI PROTOCOLLAZIONE E GESTIONE DOCUMENTALE DELLA CSEA**

**PATTO DI INTEGRITÀ RELATIVO ALLE PROCEDURE DI GARA EUROUNITARIE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI CONTRATTI PUBBLICI, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 17, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190**

**Articolo 1**

**Ambito e modalità di applicazione**

1. L’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “*le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.*
2. Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (*cd.* Decreto Semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020), con l’inserimento dell’articolo 83-*bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”), dispone che *“[…] Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto”*.
3. Il Piano Nazionale Anticorruzione - PNA 2022[[1]](#footnote-1) adottato da ANAC con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 - prevede come misura di prevenzione della corruzione, la "*Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto*".
4. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - PTPCT della CSEA, adottato dal Comitato di gestione, in ottica di rafforzare le misure in materia di etica, integrità e prevenzione della corruzione, del riciclaggio e di tentativi di infiltrazione mafiosa in CSEA, in particolare nel settore dei contratti pubblici, dispone che la CSEA integri le regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo nell’ambito delle procedure di gara di importo superiore alla soglia europea, anche al fine di valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte di tutti i partecipanti alle procedure medesime, mediante *“l’inserimento nella documentazione di gara […] del Patto di Integrità*”.
5. Il Patto di Integrità rappresenta, inoltre, una misura ulteriore di prevenzione di possibili conflitti di interessi nell’ambito dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche, “Codice”)[[2]](#footnote-2), recependo le raccomandazioni fornite dall’ANAC con i diversi Piani Nazionali Anticorruzione e con apposite Linee guida[[3]](#footnote-3), in quanto applicabili ai sensi dell’art. 225, comma 16, del Codice, nonché in coerenza alle previsioni di cui al “Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi” adottato dalla CSEA.
6. Il Patto di Integrità costituisce allegato al Disciplinare di gara, sulla base del Bando tipo di riferimento adottato da ANAC [[4]](#footnote-4) per le procedure di gara sopra soglia europea per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari, avviate dopo l’approvazione dell’atto stesso.
7. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti tenuti dalla CSEA (in qualità di Stazione Appaltante) e dagli Operatori economici[[5]](#footnote-5)nelle diverse fasi di svolgimento della procedura di gara sopra la soglia euro unitaria per la stipula del Contratto (CSEA/Concorrente), ovvero nell’ambito dell’esecuzione dello stesso (CSEA/Fornitore).
8. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Stazione Appaltante e degli Operatori economici, così come individuati al precedente comma, ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l’espresso impegno, in funzione di prevenzione amministrativa della corruzione e dell’illegalità, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio indebito e comunque a non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento della procedura di gara nonché dell’esecuzione del Contratto.
9. Il Patto di Integrità è allegato alla documentazione amministrativa richiesta per la partecipazione alla procedura di gara e costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
10. Il Patto di Integrità è sottoscritto per accettazione dall’Operatore economico, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
11. L’espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

**Articolo 2**

**Obblighi dell’Operatore economico**

1. Con l’accettazione e la sottoscrizione del Patto di Integrità, l’Operatore economico:
2. si impegna a rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con eventuali subcontraenti;
3. dichiara di non aver influenzato, in alcun modo, il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente o ad essi allegati, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della CSEA;
4. si impegna a non realizzare condotte finalizzate ad alterare la procedura di aggiudicazione o la corretta esecuzione del Contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, vantaggi o altre utilità finalizzate a facilitare l’aggiudicazione della gara o la fase di esecuzione del Contratto;
5. dichiara di essere a conoscenza del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e della legge n. 190/2012 e di uniformare, pertanto, la propria condotta a principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, di cui al d.lgs. n. 231/01 (MOG), e nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), adottati dalla CSEA e pubblicati sul sito istituzionale della CSEA, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
6. dichiara di essere a conoscenza e a uniformare la propria condotta alle previsioni di cui “Regolamento per la gestione dei conflitti di interessi”, adottato dalla CSEA e pubblicato sul sito istituzionale CSEA, nella sezione “Amministrazione Trasparente;
7. si impegna a rispettare, per quanto applicabile, il “Regolamento per l’utilizzo di dotazioni e strumenti informatici”, adottato dalla CSEA e pubblicato sul sito istituzionale della CSEA , nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
8. dichiara, con riferimento alla specifica procedura di gara, di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente alla CSEA e alla Pubblica Autorità qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza durante tutte le fasi della procedura, nonché durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;
9. si impegna a segnalare eventuali situazioni di conflitti di interessi, di cui sia o venga a conoscenza, rispetto al personale della CSEA, ovvero ad altri soggetti che, per la stessa, siano coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gara e dell’esecuzione del Contratto.
10. L’Operatore economico prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dalla CSEA, di uno o più impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 4.
11. L’Operatore economico segnala, anche tramite l’apposita *Piattaforma Whistleblowing*, al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - RPCT della CSEA - i cui contatti sono rinvenibili sul sito CSEA, nella sezione “Amministrazione Trasparente” – qualsiasi atto posto in essere dai dipendenti della CSEA o da terzi volto a influenzare, turbare o falsare lo svolgimento della procedura di gara o l’esecuzione del Contratto, e, laddove ritenga sussistano gli estremi di un reato, denuncia i fatti alla competente Autorità giudiziaria.
12. L’Operatore economico si impegna, altresì, a collaborare con la CSEA e l'Autorità giudiziaria, denunciando ogni tentativo di concussione, corruzione, estorsione, intimidazione ovvero condizionamento di natura criminale.

**Articolo 3**

**Obblighi della CSEA**

1. Nel rispetto del presente Patto di Integrità, la CSEA si impegna a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla legge n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti del personale nonché di eventuali ulteriori soggetti coinvolti in una qualsiasi fase della procedura di gara e del Contratto, secondo quanto previsto dal Sistema disciplinare vigente e i CCNL applicati, nonché in coerenza alle previsioni di cui al Codice Etico, PTPCT e MOG, adottati dalla CSEA.
2. La CSEA informa e forma il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara e nella fase di esecuzione del Contratto circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando costantemente sulla loro osservanza e applicazione.

**Articolo 4**

**Violazione del Patto di integrità**

1. L’Operatore economico, sia in veste di Concorrente che di Fornitore, prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertata dalla CSEA, in ogni caso con garanzia di contradditorio con l'Operatore economico interessato, può comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità:
2. se la violazione è accertata nella fase precedente all’aggiudicazione della procedura di gara, esclusione dalla procedura ed eventuale escussione della garanzia provvisoria prestata in favore della CSEA;
3. se la violazione è accertata nella fase successiva all’aggiudicazione ma precedentemente alla stipula del Contratto, revoca dell’aggiudicazione ed escussione della garanzia provvisoria;
4. se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del Contratto, risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva. Resta ferma la facoltà per la CSEA di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi allo stesso. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali previste nella *lex specialis* di gara.

2. In caso di violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità, la CSEA procederà alla segnalazione del fatto all’ANAC e, ove se ne ravvisino gli estremi, alle altre competenti Autorità (es. Antitrust) ovvero alla Autorità giudiziaria.

**Articolo 5**

**Efficacia del Patto di Integrità**

1. Il Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura di gara fino all’integrale esecuzione del Contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

**Articolo 6**

**Foro competente**

1. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà risolta dall’Autorità giudiziaria competente, secondo quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

**L’Operatore economico** **CSEA**

……….…………………………. ……………………………………

*(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)*

1. PNA 2022 aggiornato da ANAC nel 2023, anche al fine di tener conto delle novità di cui al nuovo Codice, con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023. [↑](#footnote-ref-1)
2. Art. 16, comma 4, del Codice – “Le stazioni appaltanti adottano misure adeguate per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e vigilano affinché gli adempimenti di cui al comma 3 siano rispettati”. [↑](#footnote-ref-2)
3. Linee Guida n. 15 del 5 giugno 2019 recanti *“Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici”*. [↑](#footnote-ref-3)
4. Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1– “*Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.* [↑](#footnote-ref-4)
5. Avuto riguardo dell’art. 1 co. 1 lett. l) di cui all’Allegato I.1 al Codice, per Operatore economico deve intendersi “qualsiasi persona o ente, anche senza scopo di lucro, che, a prescindere dalla forma giuridica e dalla natura pubblica o privata, può offrire sul mercato, in forza del diritto nazionale, prestazioni di lavori, servizi o forniture corrispondenti a quelli oggetto della procedura di evidenza pubblica”. [↑](#footnote-ref-5)